



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

**Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratto pubblico di servizi sotto soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente al servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale – Sezione di Roma. Periodo 2024.**

**CIG 9878151C12**

**IL R.U.P.**

**Premesso che**

- con determina a contrarre prot. n. 0482251 del 29/12/2022 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 (da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto) per l'affidamento del servizio di interpretariato in consecutiva e traduzione a supporto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma per l'anno 2023 - CIG 9878151C12 mediante piattaforma telematica Me.P.A. di CONSIP;
- il Disciplinare/Capitolato di gara prescrive all'art. 3, comma 2 (recante in rubrica "Durata del Contratto") che: «... 2. *L'importo del contratto è calcolato su un ammontare di n. 25.000 ore, per una spesa pari ad euro 24,32 per singola ora, IVA esclusa. All'aggiudicatario sono riconosciute solo e soltanto le ore rese e debitamente documentate e rendicontate. Il medesimo importo complessivo di euro 608.000,00, IVA esclusa, in ogni caso, si intende non impegnativo per l'ente appaltante, in quanto trattasi di fabbisogni presunti e non prevedibili, che sono stati formulati sulla base di stime e dunque suscettibili di subire variazioni durante il periodo di validità del contratto, in relazione alle ore effettivamente prestate ...*»;
- in data 12/6/2023 è stata pubblicata la RDO n. 3602992 per l'affidamento del servizio in oggetto ed in data 23 giugno 2023 ha avuto luogo la prima seduta pubblica di gara per l'apertura dei plichi dei concorrenti pervenuti e il controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, all'esito della quale sono state ammesse alla procedura di gara la CIES ONLUS e la INTERPRETI TRADUTTORI MEDIATORI S.R.L. (di



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

seguito, anche, “ITM”);

- in data 23 novembre 2023 ha avuto luogo la prima seduta pubblica per l’apertura e verifica, da parte della Commissione di gara, del contenuto delle offerte tecniche. Nella medesima data, ha avuto luogo la prima seduta riservata per la valutazione, da parte della Commissione di gara, delle offerte tecniche;
- in data 24 novembre 2023 si è tenuta la seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche, dalle quali è emerso che la ITM ha presentato un ribasso percentuale del 26,39% rispetto al prezzo posto a base di gara di euro 24,32 per singola ora;
- in relazione a tale offerta la Commissione ha ritenuto che «... sussistano elementi di anomalia per i quali ritiene di non poter proporre l’aggiudicazione ...» ed ha rimesso gli atti al R.U.P. per la conseguente eventuale valutazione di congruità ai sensi dell’art. 97, commi 3 e 6, D. Lgs. 50/2016;
- in data 24 novembre 2023 è stata notificata, nei confronti della predetta Società ammessa a gara, una richiesta di chiarimenti e giustificazioni di verifica e valutazione della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento specifico in ordine ai costi del personale interpreti e traduttori, le modalità di contrattualizzazione, gli importi riconosciuti agli interessati e quello relativo agli oneri assicurativi e fiscali;
- ITM ha riscontrato la richiesta di giustificazioni relative all’offerta anomala presentata in sede di gara in data 4 dicembre 2024, trasmettendo una relazione e allegato prospetto;
- in data 19 febbraio 2024, il R.U.P. ritenute esaurienti le giustificazioni fornite da ITM ha proceduto alla valutazione della congruità dell’offerta presentata dalla stessa.

**Preso atto che**

- la società ITM nelle giustificazioni prodotte dichiara:
- «... un “Costo orario interpreti/traduttori – Costo orario di manodopera” lordo pari ad € 13,10 ...»;
- «... Per quanto concerne, poi, gli importi riconosciuti agli interpreti e traduttori, si rappresenta che il costo nella cifra oraria di € 13,10, si è partiti dal CCNL “socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo”, livello C3/D1, nel cui ambito è infatti possibile inquadrare gli



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

*operatori impiegati nell'ambito della categoria dei servizi di cui all'Allegato IX del d.lgs. n. 50/2016, CPV: 85312320-8, dunque le medesime figure professionali operanti a supporto della Commissione Nazionale D'Asilo e delle CC.TT. per il riconoscimento della protezione internazionale.*

*In relazione al CCNL sopra indicato, si è poi provveduto a personalizzare la tabella ministeriale (Cfr. Allegato 1) secondo la tipologia contrattuale più confacente all'attività da svolgere presso le Commissioni Territoriali.*

*La personalizzazione della tabella ministeriale è stata effettuata partendo dal dato di base della retribuzione media annua, a cui è stato sommato l'importo della rivalsa INPS (4%) che, per legge, va corrisposto ai lavoratori autonomi. Naturalmente, detto importo non è stato considerato in riferimento alle risorse operanti in maniera occasionale autonoma ma non professionale, anche in questo caso in aderenza alla vigente normativa di settore. Per equità, si è confrontato il costo della manodopera secondo il livello C2, inquadramento attuale per l'attività di interpretariato del Contratto del Commercio ANPIT/CISAL, tabella ministeriale applicata per il proprio personale dipendente, indicando il rispettivo raffronto al costo in caso di attività con p. iva ed occasionale.*

*In riferimento agli oneri assicurativi e fiscali si rappresenta che il costo orario della sicurezza è stato calcolato in €0,10 e dal costo medio annuo della risorsa sono state poi detratte tutte le voci di costo del rapporto di lavoro di tipo subordinato non applicabili al caso di specie (Cfr. Tabella costi manodopera ITM, Allegato 2) ...»;*

- nelle predette giustificazioni viene allegato, inoltre, un prospetto giustificativo del costo del lavoro che mette a raffronto le Tabelle ministeriale relative al costo del lavoro per il livello retributivo C2 (€ 18,05 orario) con i costi sostenuti dalla società retribuendo i lavoratori con contratto di lavoro autonomo (€ 10,34 orario).

**Considerato che**

- è compito della Stazione appaltante valutare la corretta determinazione del costo del lavoro e verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro, sicurezza e previdenza. Ciò, anche in relazione al personale non dipendente, posto che se è vero che il corrispettivo per detto personale esterno è rimesso alla libera contrattazione tra le parti, non essendo previsto un compenso



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

minimo a livello normativo, questo non significa che la determinazione dei compensi per il personale non dipendente possa essere del tutto arbitraria o non ancorata a criteri di ragionevolezza e congruità. Il controllo sulla serietà e sostenibilità del costo del lavoro delle offerte presentate e della stessa serietà dell'offerta costituisce, infatti, il naturale contenuto della verifica di congruità dell'offerta e non può essere in tali ipotesi pretermesso;

- la verifica sull'anomalia mira a tutelare l'interesse dell'Amministrazione a individuare il concorrente che abbia formulato l'offerta sulla base di elementi oggettivi e ben ponderati, che ne assicurino la compatibilità con una corretta esecuzione e non violino l'ordine pubblico del mercato.

## **Rilevato che**

- dalle giustificazioni rese dalla ITM emerge che lo scostamento tra i due costi orari (ossia quello tabellare ministeriale e quello offerto dalla Società) deriva dalla circostanza che l'operatore economico, per calcolare il costo orario lordo e quindi il compenso netto per il lavoratore autonomo, parte dalla retribuzione annua lorda prevista per un lavoratore dipendente e semplicemente opera tante decurtazioni pari alla monetizzazione delle ferie, festività, malattia, ed altri diritti normativamente garantiti al lavoratore subordinato;
- il compenso orario così calcolato arriva a determinare una retribuzione oraria estremamente ridotta (certamente non superiore a circa 6,50 €) tale da configurare una offerta eccessivamente bassa e tale da pregiudicare la qualità delle prestazioni rese;
- è erroneo l'assunto di partenza che equipara il costo orario lavorativo per le due tipologie di lavoratore subordinato ed autonomo, quando l'uno si vedrà corrisposte separatamente le ferie, i permessi, le malattie, e le altre tipologie di assenza, mentre l'altro dovrà provvedervi in maniera autonoma. Già solo per tale elemento la retribuzione di partenza del lavoratore autonomo dovrebbe essere maggiore di quella utilizzata per il lavoratore subordinato, senza considerare poi che da quel compenso netto il lavoratore autonomo dovrà decurtare altresì gli oneri previdenziali e fiscali. Ciò rende pertanto il costo offerto eccessivamente ridotto al di sotto di ogni limite di usualità;
- nell'ambito del presente appalto, peraltro, la componente costo del lavoro costituisce un elemento preponderante dell'offerta per cui proporre ai propri lavoratori tali compensi minimi coincide di fatto con una illegittima



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Roma*

Ufficio Attività Contrattuale e Servizi Generali

- massimizzazione del profitto distorsiva della concorrenza;
- all'esito della valutazione dei chiarimenti resi dall'operatore economico in relazione all'offerta dallo stesso formulata emerge in definitiva che:
  - il costo del lavoro rappresentato è incongruente con l'offerta tecnica presentata e con il servizio oggetto dell'appalto;
  - il compenso dei interpreti/traduttori non fornisce evidenza della corretta remunerazione del lavoro;
  - l'offerta si presenta nel suo insieme non seria ed inattendibile e non soddisfa l'esigenza della Stazione appaltante di assicurare la compatibilità con la futura esecuzione a regola d'arte del servizio.

**Ritenuto che**

- l'offerta di INTERPRETI TRADUTTORI MEDIATORI (ITM) S.R.L. è non seria e inattendibile ai fini di un serio affidamento circa la corretta e adeguata esecuzione del servizio ed è pertanto da ritenersi incongrua e anomala.

**Visti**

- l'art. 97 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50;
- l'art. 226, comma 2, del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36.

**DISPONE**

**l'esclusione** del concorrente INTERPRETI TRADUTTORI MEDIATORI (ITM) S.R.L. dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016.

Si invia il presente provvedimento di esclusione al settore "Redazione sito internet" della Prefettura di Roma per la pubblicazione sul sito della Prefettura di Roma nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, secondo periodo e dell'art. 204 del D. Lgs. 50/2016.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione definitiva dalla procedura di gara è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio – Roma nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito della Prefettura di Roma nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il R.U.P.  
(Somasca)